

## **Deducibilità contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali**



Gentile Cliente,

Con la presente intendiamo effettuare una disamina circa la **deducibilità o non dei contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali**.

È l'art.10, comma 1, lett. e-*bis*), del TUIR, a ricomprendere **tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, «i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 8 del medesimo decreto»**.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, la disciplina fiscale relativa alla deducibilità dei contributi di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 è estesa anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, precedentemente esclusi, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 252 del 2005 (art. 1, comma 156, della legge di bilancio 2018).

**La Circolare è composta da N° 5 pagine inclusa la presente**

## Premessa

Il comma 4 del sopra citato art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 prevede che **i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili**, ai sensi dell'art. 10 del TUIR, **dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57.**

### Osserva

Il limite di deducibilità di euro 5.164,57 è riferibile ai contributi versati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 105, comma 1, del TUIR o trattenuti dal medesimo e ai contributi versati direttamente dal contribuente nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico.

## I contributi deducibili

Secondo quanto fin qui argomentato **sono, dunque, deducibili dal reddito complessivo:**

- ✓ **i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva** (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) **e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali;**
- ✓ **i contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei** (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento di cui al decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114.

### Osserva

Va rilevato che **la deduzione spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell'Unione europea** ovvero in quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

## Condizioni

Va ricordato che:

- ✓ in caso di **versamenti di contributi di importo inferiore al predetto limite**, l'ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei periodi di imposta successivi;

- ✓ con riferimento ai **lavoratori dipendenti**, il datore di lavoro trattiene l'importo a carico del dipendente riconoscendo l'esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente su cui applicare le ritenute alla fonte e ne dà indicazione dettagliata nella CU.

## Osserva

In presenza di **contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate**, il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà verificare che il sostituto d'imposta abbia compilato le annotazioni (codice CC) al fine di accertare che non siano stati superati i limiti di deducibilità.

- ✓ per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, **il contribuente deve attestare a quale forma pensionistica risulta iscritto**. Nel caso in cui abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo;
- ✓ **le condizioni e i limiti di deducibilità sono applicabili a tutti i contribuenti**, compresi coloro che producono redditi diversi da quelli di lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza;
- ✓ in caso di **contributi per previdenza complementare risultanti sia dalla CU che da diversa documentazione** presentata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente deve annotare sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente (**Circolare 21.04.2009 n. 18/E, risposta 7**);
- ✓ nel caso in cui il contribuente, oltre alla CU, presenti anche la certificazione del fondo aperto che indica l'importo deducibile, senza indicare se tale contributo è già stato dedotto direttamente dal sostituto, il contribuente stesso deve annotare e sottoscrivere sul documento di spesa che lo stesso non è stato escluso dal reddito di lavoro dipendente (**Circolare 21.04.2009 n. 18/E, risposta n.7**);
- ✓ il **contribuente**, che in dichiarazione dei redditi **non ha dedotto in tutto o in parte i contributi versati, comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento** (ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione), **l'importo non dedotto** (art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005).

### Contributi versati da lavoratori di prima occupazione

**I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta** presso un qualsiasi ente di

previdenza obbligatoria, **possono dedurre i contributi versati entro il limite di euro 5.164,57** (*Circolare 18.12.2007 n. 70/E, paragrafo 2.8*).

**Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari o di apertura di sottoconti italiani di PEPP hanno effettuato versamenti di importo inferiore**, possono godere di un **maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno** di partecipazione alle forme pensionistiche e di apertura di sottoconti italiani di PEPP **e per i venti anni successivi, nella misura annuale di euro 5.164,57 incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore a euro 2.582,29.**

Ai fini del calcolo dei predetti limiti concorrono le deduzioni fruite con riferimento ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari e quelli versati ai sottoconti italiani di PEPP.

### **Contributi versati per i familiari a carico**

**È possibile dedurre i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico** (come indicati nell'art. 12 del TUIR) **per la quota da questi non dedotta.**

La deduzione spetta prioritariamente al soggetto titolare della posizione previdenziale e, solamente se il reddito complessivo del familiare a carico non è capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l'eccedenza può essere portata in deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico.

Va ricordato che:

- **se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è a carico di più soggetti, il beneficio fiscale spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa;**
- **nel caso in cui il documento sia intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto** (*Circolare 18.12.2007 n. 70/E, paragrafo 2.5*).

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DOCUMENTI DA ONSERVARE</b>
Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali versati dal contribuente per sé stesso	✓ CU ✓ Ricevuta di versamento dei contributi oppure dichiarazione del fondo di previdenza o della assicurazione attestante il pagamento dei contributi
Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per i familiari a carico	✓ Il familiare ha presentato una propria dichiarazione dei redditi, il documento da verificare è il modello 730-3 in cui è riportata la parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito complessivo;

- 
- ✓ il familiare non ha presentato una propria dichiarazione dei redditi, occorre acquisire i seguenti documenti:
    - autocertificazione del familiare a carico nella quale si dichiara che la spesa non è stata dedotta o l'importo che sarà dedotto;
    - oppure ricevuta di versamento dei contributi rilasciata dal fondo di previdenza o assicurazione. Se il documento è intestato al familiare a carico occorre annotare sullo stesso i riferimenti del soggetto che ha sostenuto l'onere;
    - oppure CU
- 

**Fine della Circolare N° 41/2024**